



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il contratto di fornitura ("Contratto") ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale presso i punti di prelievo ("Sito") del Cliente ("Cliente") e i servizi accessori da parte di Enel Energia ("Fornitore") secondo le condizioni pattuite.

1.2 Per l'esecuzione del Contratto, il Fornitore concluderà i contratti obbligatori per i servizi di trasmissione, distribuzione nonché dispacciamento, per la fornitura di energia elettrica, ed a porre in essere tutto quanto necessario per la fornitura, anche secondo quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto.

1.3 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente che servono alla fornitura del gas o dell'energia elettrica.

Secondo l'art. 8 del D.M. 37/08, in caso di nuova fornitura, il Cliente entro 30 giorni dall'allacciamento deve consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) o copia della Dichiarazione di Rispondenza. In mancanza di questa documentazione, dopo 30 giorni dall'avvenuto allacciamento, il Fornitore e/o il Distributore competente ("Distributore") potranno sospendere la fornitura, nel rispetto delle norme previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

1.4 L'obbligo di consegna della documentazione, descritto nell'art. 1.3 è previsto anche:

- per la fornitura di energia elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che: a) determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 kW; oppure b) determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sui propri impianti;
- per la fornitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica di gas.

In tal caso, il termine entro il quale consegnare la documentazione inizia dall'esecuzione dei lavori richiesti. Scaduto tale termine, vi sarà la sospensione della fornitura con le modalità descritte nell'art. 1.3.

1.5 Il Cliente che, nel caso descritto all'art. 1.4, lett. b), non procede con la consegna delle dovute dichiarazioni, né avverte il Fornitore della propria inadempienza, consentendogli di sospendere la fornitura, sarà responsabile di ogni conseguenza di legge per la violazione degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08 e anche di ogni onere che dovesse derivare per questo motivo al Fornitore e/o Distributore.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. DURATA E RECESSO

2.1 Il Contratto è concluso quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce la proposta contenuta nel Modulo di Adesione ("MdA"), nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") e nelle Condizioni Tecniche Economiche ("CTE"). Se il Contratto è concluso attraverso canale telefonico, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro quattordici giorni a partire dalla conclusione del Contratto, inviandone comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato nell'art. 15 delle presenti CGF. È possibile anticipare questa comunicazione con fax al numero 800 997 736 per la fornitura gas, all'800 046 311 per quella elettrica; dovendo comunque inviare la raccomandata per conferma entro le 48 ore successive.

2.2 La fornitura/e sono in ogni caso condizionate:

- all'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità verso il Fornitore e anche sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà eseguita, ad esempio, per controllare la presenza: (I) di protesti, pregiudizievole, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas, (II) morosità relativa a diversi contratti intestati allo stesso Cliente e stipulati anche con terzi.

Il Fornitore potrà verificare le informazioni rilasciate da società specializzate esterne che il Cliente autorizza fin d'ora al trattamento dei propri dati personali. Inoltre, il Fornitore svolgerà le attività di credit check entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto; in caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente entro il termine indicato; altrimenti le condizioni sospensive appena descritte si considereranno verificate positivamente.

Inoltre, qualora vi fossero morosità pregresse sul punto di fornitura, Enel Energia S.p.A., a tutela del proprio credito, potrà effettuare ulteriori verifiche, anche consultando database propri o pubblici, al fine di rilevare eventuali relazioni tra cliente richiedente e precedenti intestatari e per approfondire i vari avvicendamenti sul punto di fornitura. A seguito di queste verifiche, Enel Energia potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di fornitura, fornendo adeguata comunicazione al cliente. In ogni caso, non verrà richiesto il pagamento della morosità pregressa riferita a precedenti intestatari se diversi dal richiedente;

- alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso Sistemi di informazioni creditizie in merito all'affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito e presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (SCIPAFI)

- alla non sospensione per morosità dei Siti del Cliente, al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.2;

- per la sola fornitura di energia elettrica, all'assenza di una richiesta di innalzamento, per morosità, da parte di un precedente fornitore del Cliente, secondo la Delibera dell'ARERA ARG/ELT 219/10 s.m.i.;
- all'attivazione, da parte dei distributori competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione di cui al precedente art. 1.2;
- all'eventuale completamento dei lavori di allaccio necessari per attivare la fornitura;
- all'esistenza di un adeguato allacciamento alla rete.

Resta inteso che per la fornitura di gas il Fornitore può revocare la richiesta di accesso al punto di fornitura:

- nei casi previsti dall'art. 12 dell'Allegato A della Delibera ARERA 99/11 s.m.i. (TIMG),
- nei casi di cui all'art. 8.2 del TIMG.

Sussistendo le condizioni previste dai citati articoli, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

2.3 Nel caso in cui viene attivata solo una delle forniture richieste, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente ed il Contratto riguarderà solo la fornitura attivata. In tal caso, il Cliente potrà recedere come descritto nell'art. 2.7.

2.4 In caso di fornitura/e relativa/e a più Siti, se le condizioni descritte nell'art. 2.2 si verificano solo per una parte degli stessi, il Fornitore può attivare la fornitura solo per questi ultimi.

2.5 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2, l'attivazione della/e fornitura/e avverrà alla data indicata dal Cliente, nel rispetto del contratto con il precedente fornitore e dei tempi di attivazione del distributore, e comunque entro 180 giorni dalla conclusione del Contratto, salvo eventi non dipendenti dalla volontà di Enel Energia S.p.A. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il Cliente.

2.6 Il Contratto è a tempo indeterminato.

2.7 In qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri, per cambiare il Fornitore anche per una sola fornitura, rilasciando al Fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere, in suo nome e conto, dal contratto in essere con Enel Energia. Il Fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al Siti (Sistema Informativo Integrato). Qualora ci sia un ritardo nell'attivazione della fornitura da parte del nuovo Fornitore, Enel Energia continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e contrattuali in corso.

Nel caso in cui il Cliente è titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 12 mesi a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nel documento descritto nell'art. 3.1. Se il Cliente desidera cessare la fornitura, la comunicazione dovrà essere inviata in forma scritta, con raccomandata, al seguente indirizzo:

Fornitura Elettrica - Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Fornitura Gas - Casella Postale 1000 - 85100 Potenza

oppure con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: gestione_trader@pec.enel.it

Comunicazioni inviate ad indirizzi diversi si considerano come non ricevute per il rispetto dei tempi di preavviso secondo l'art. 2.9.

2.8 Il Cliente può recedere per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, all'indirizzo indicato nell'art. 2.7. Il termine di preavviso da rispettare è di un mese, dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore.

Comunicazioni inviate ad indirizzi diversi si considerano come non ricevute ed il Fornitore non sarà responsabile dei danni eventualmente derivanti dalla tardiva esecuzione della cessazione.

2.9 Nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, il Fornitore, che avrà diritto al risarcimento di eventuali danni, potrà fatturare al Cliente, per ogni fornitura, una penale calcolata come segue:

- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW, la penale è uguale a un importo fisso di 50,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 5,00 € per ogni kW di potenza disponibile;
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, la penale è uguale a un importo fisso di 100,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 10,00 € per ogni kW di potenza disponibile;
- per le forniture di gas, la penale è uguale a un importo fisso di 100,00 € più un ulteriore importo che si riferisce a ciascun mese di mancata fornitura ed è pari a 21 centesimi di € per Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo.

2.10 Il Fornitore può recedere anche solo per una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente con raccomandata, con tempo di preavviso di sei mesi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Cliente.

ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI

3.1 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura ed il loro periodo di applicabilità sono indicati nelle CTE.

3.2 Il Fornitore può modificare le condizioni economiche dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data di scadenza delle condizioni economiche vigenti (indicate nelle CTE cui il Cliente ha aderito). Qualora il Cliente non desiderasse accettare le nuove condizioni economiche proposte potrà recedere secondo le modalità previste nell'art. 2.7 delle presenti CGF. In tal caso, fino al completamento delle operazioni di acquisizione del sito o in caso di ritardo nell'acquisizione dello stesso da parte del nuovo Fornitore, al Cliente saranno applicate le nuove condizioni economiche comunicate in occasione del rinnovo.

In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente.

Qualora, allo scadere del periodo di applicabilità di cui sopra, il Fornitore non abbia comunicato alcuna variazione delle Condizioni Economiche, le Condizioni Economiche in scadenza si intenderanno prorogate per un analogo periodo di validità.

3.3 Per la fornitura di gas, il prezzo indicato è fissato considerando un gas fornito con PCS (potere calorifico superiore) di 38,52 MJ/Smc. Il prezzo viene modificato in base al valore dello stesso PCS (come stabilito dall'ARERA) per l'impianto di distribuzione per la fornitura.

Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai prezzi per l'energia fornita indicati nelle CTE, al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi a copertura delle spese di Trasporto, Gestione Contatore e Oneri di Sistema previste per i Clienti del mercato libero, secondo quanto indicato nelle fatture del Distributore, b) gli importi unitari fissati per il servizio di dispacciamento, tranne quelli previsti per lo sbilanciamento, secondo le Delibere ARERA n. 111/06 e n. 107/09 e s.m.i. Questi importi sono riferiti anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, in base al fattore fissato nella tabella 4 colonna A dell'allegato A della Delibera dell'ARERA n. 107/09 e s.m.i., c) un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore uguale al valore del PCV (prezzo commercializzazione vendita), previsto dalla Delibera ARERA n. 301/2012 e s.m.i. e periodicamente aggiornato dall'ARERA. Per le sole forniture di Siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, questo importo non è dovuto perché già incluso nel prezzo energia; d) un'ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di bilanciamento, se supportato dallo stesso Fornitore, per l'energia prelevata, comprensiva delle perdite, presso tutti i Siti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata dal Cliente, comprensiva delle perdite, nel mese di riferimento; e) per le sole forniture dei Siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un'ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) uguale a quanto stabilito dall'Allegato A della Delibera ARERA n. 107/09 e s.m.i. e solo per i casi previsti dall'art. 33; g) eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti forniture di energia elettrica o gas.

3.4 Saranno previsti a carico del Cliente anche eventuali importi come descritti agli artt. 4, 12 e 14.

3.5 Se, dopo la richiesta di attivazione, i dati a disposizione del Distributore, relativi all'uso di uno o più Siti, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e farà comunque riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano.

Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, che risultano al Distributore, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore.

ART. 4 - GESTIONE RICHIESTE PER ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

Energia elettrica - Le richieste di esecuzione di prestazioni di servizi che riguardano la connessione dei Siti alla rete elettrica, secondo la Delibera n. 333/07 dell'ARERA contenente "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" per quanto in vigore e la Delibera ARG/ELT n. 198/11 dell'ARERA contenente "Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" e s.m.i., dovranno essere inviate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà come mandatario del Cliente. Secondo questo mandato, il Cliente dovrà fornire i mezzi necessari e saldare le eventuali obbligazioni che Enel Energia contrarrà in proprio nome (art. 1719 c.c.); in particolare, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore (previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Delibera ARG/ELT n. 199/11 dell'ARERA e s.m.i.), il Cliente riconoscerà ad Enel Energia, per ogni richiesta al Distributore competente, un importo pari al contributo in quota fissata previsto dall'art. 11 dell'allegato A della Delibera n. 301/12/EEEL dell'ARERA, come aggiornato dalla normativa in vigore. Ad esempio, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, volta e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo.

Gas - Il Cliente per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore richiesta dal Cliente per il tramite del Fornitore, riconoscerà al Fornitore stesso un corrispettivo pari all'importo sopra indicato. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: variazione di pressione, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, volta e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo.

Sia per la fornitura elettrica che per la fornitura di gas, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allaccio, prima attivazione, volta e subentro, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, variazione di potenza/tensione di un Sito già attivo, variazione pressione, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo), il Cliente riconoscerà al Fornitore un importo per le prestazioni amministrative e commerciali pari ad euro 23,00 (iva esclusa) o nella diversa misura indicata nelle Condizioni Tecniche Economiche (CTE). Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche.

Per ogni variazione di offerta commerciale richiesta dal Cliente nel corso del rapporto contrattuale, lo stesso riconoscerà al Fornitore un importo per le prestazioni amministrative e commerciali comunque connesse alla richiesta, nella misura indicata nelle CTE relative alla nuova offerta.

ART. 5 - LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA

5.1 Solo per la fornitura di gas, gli operatori incaricati dal Fornitore compilano un apposito verbale, firmato dal Cliente, nel quale riportano: la tipologia del gruppo di misura ("Contatore"), il numero di matricola e la lettura presente al momento dell'attivazione.

5.2 Per la fornitura di energia elettrica o gas, salvo quanto previsto all'art. 5.1 e ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione per la rilevazione delle misure, il Cliente potrà effettuare l'autolettura del Contatore, secondo i modi ed i tempi indicati in fattura.

5.3 Nei casi di cui all'articolo 5.2, il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura del Cliente qualora lo stesso risulti palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile.

5.4 L'autolettura è considerata come lettura effettiva per la fatturazione se validata dall'impresa di distribuzione.

5.5 Autolettura in caso di volta o cambio Fornitore (switch) - Delibera 100/2016/R/COM

Il Cliente che ha una fornitura elettrica in bassa tensione dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS o che ha una fornitura di gas con consumi inferiori a 200.000 smc/anno dotata di un punto di riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, può comunicare l'autolettura in caso di volta o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato ad un nostro operatore tramite il Servizio Clienti o presso un Punto Enel.

Il Cliente può comunicare l'autolettura:

- fino a 5 giorni lavorativi prima/3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della volta
- fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore uscente
- fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore entrante

In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l'ultima fattura. Se la data dell'autolettura è diversa dalla data di decorrenza della volta/cambio Fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.

ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

6.1 I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc). Se i gruppi di misura non sono dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi sono adeguati usando il Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", secondo l'Allegato alla Delibera 573/2013/R/gas dell'ARERA ("Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019"). La fatturazione degli importi dovuti per il gas fornito avviene in base ai consumi attribuiti su base giornaliera, considerando costante il consumo nel periodo, rilevato dal Distributore o ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura.

In assenza della lettura effettiva (anche secondo l'art. 5.4), la fatturazione può avvenire in base ai consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base all'uso del gas, ai consumi storici del Cliente e aggiornati in base all'andamento climatico dell'anno in corso.

6.2 La fatturazione degli importi dovuti per l'energia elettrica fornita avviene in base ai dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore competente, nel rispetto del Contratto e della normativa. Se i dati non sono disponibili in tempo utile per l'emissione della fattura, ferma restando la competenza del Distributore per la rilevazione delle misure, la fatturazione può avvenire in base ai consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente, alla potenza indicata in Contratto e alle modalità d'uso dell'energia.

6.3 Se gli importi unitari, secondo l'art. 3.3, non saranno disponibili in tempo utile per l'emissione delle fatture, il Fornitore potrà fatturare usando gli importi del secondo mese precedente quello di competenza dei consumi. Nel caso di forniture a Siti alimentati in Media Tensione o per uso di illuminazione pubblica, il fornitore potrà fatturare in acconto in base agli importi del secondo mese precedente quello di competenza dei consumi, effettuando il relativo conguaglio con la prima fattura utile successiva.

In presenza di errori di calcolo nella fatturazione, la correzione della somma viene effettuata nella prima fattura utile successiva.

6.4 Se i prezzi relativi all'energia elettrica nelle CTE sono descritti per fasce orarie definite dal Fornitore (Fasce Contratto) ed i consumi dei Clienti sono disponibili per fasce orarie definite diversamente dall'ARERA (Fasce ARERA), il consumo dei Clienti

- per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia previste nel contratto ;
- inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente;
- interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- in caso di violazione del Cliente degli obblighi a suo carico previsti agli artt. 7 e 8;
- trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta;
- mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e soggetti terzi.

12.3 In tutti casi di morosità del Cliente previsti agli articoli precedenti, il Fornitore può sospendere, in via preventiva, la fornitura di uno o più Siti. In particolare a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore invierà al Cliente una raccomandata. Tale comunicazione indicherà al Cliente che, trascorsi ulteriori 5 giorni dal suo ricevimento, la fornitura sarà sospesa qualora, nel frattempo, non venga dimostrato il pagamento dell'importo dovuto. Il Cliente dovrà inviare l'attestazione di pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione inviata dal Fornitore. Se, nei 90 giorni successivi ad una richiesta di sospensione della fornitura, si dovesse verificare una ulteriore morosità (per fatture non indicate nella precedente comunicazione di sospensione), il Fornitore invierà una nuova comunicazione di costituzione in mora; tale documento potrà prevedere una scadenza di 10 giorni affinché il Cliente dimostri di aver pagato il proprio debito ad Enel Energia. Superato il termine di 10 giorni, Enel Energia potrà richiedere nuovamente la sospensione della fornitura. Qualora le condizioni tecniche del misuratore di energia elettrica lo consentano, prima della totale sospensione della fornitura, verrà effettuata la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della disponibilità. In seguito, decorsi ulteriori 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, se il cliente non avrà inviato la documentazione attestante il pagamento di tutto il dovuto, si procederà alla totale sospensione della fornitura.

12.4 In caso di morosità del Cliente, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Distributore competente, la misura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità. In caso di misuratore inaccessibile, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 342 d-bis del TUVG, il Cliente finale è tenuto a consentire all'impresa di distribuzione l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura, al fine di effettuare la disinstallazione del punto di riconsegna. Tale diritto può essere esercitato qualora siano decorsi almeno 3 giorni lavorativi, dalla scadenza del termine di pagamento da parte del Cliente. In caso di Cessazione amministrativa per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, il Venditore dovrà trasmettere all'impresa di Distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente; iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

12.5 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, il Fornitore può sospendere la fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

12.6 In caso di prelievo fraudolento, la sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione del Cliente.

12.7 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di morosità e/o sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture), per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a:

- 2,00 euro (iva esclusa) per l'invio dei solleciti di pagamento;
- 40,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di diffida di pagamento (ad esclusione dei condomini, enti morali e pubbliche amministrazioni)

- 23,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di sospensione e disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura. Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche.

Il Fornitore si riserva altresì di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come determinati nelle presenti CGF, nonché delle spese e costi bancari, oneri legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti.

12.8 Il Contratto è risolto, anche limitatamente alle singole forniture interessate, qualora venga meno il servizio di distribuzione

ART. 13 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente.

13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche/integrazioni al Contratto con un preavviso minimo di sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse; il Cliente potrà comunque recedere dal Contratto ed il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

13.3 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera 366/2018/R/COM dell'ARERA (Codice di Condotta Commerciale) il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche e le condizioni contrattuali in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà dare comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

13.4 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

ART. 14 - CESSIONE. AFFITTO. USUFRUTTO DI AZIENDA

In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente (sia acquirente, affittuario o usufruttuario), indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente stesso degli eventuali debiti risultanti al Fornitore, inerenti al contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda.

ART. 15 - INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

15.1 I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti:

- Servizio Clienti al numero verde: 800 900 860
- Sito Web del Fornitore: enel.it
- App di Enel Energia
- Casella Postale per fornitura Elettrica: 8080 - 85100 Potenza PZ
- Casella Postale per fornitura Gas: 1000 - 85100 Potenza PZ
- Fax per fornitura Elettrica 800 046 311
- Fax per fornitura Gas 800 997 736

15.2 Il Cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:

- Via Web: dal sito enel.it compilando l'apposito modulo
- Per Posta scrivendo ad Enel Energia S.p.A. Casella Postale per fornitura Elettrica: 8080 - 85100 Potenza PZ - Casella Postale per fornitura Gas: 1000 - 85100 Potenza PZ

- Via Fax al numero 800 046 311 per fornitura Elettrica all' 800 997 736 per fornitura Gas

In ogni caso il Cliente dovrà indicare almeno i seguenti dati necessari per consentire al Fornitore di identificare il Cliente ed inviare la risposta: a) il nome ed il cognome b) l'indirizzo di fornitura c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi) e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente l'una breve descrizione dei fatti contestati.

15.3 Le comunicazioni di recesso al fine di cessare la fornitura dovranno essere inviate con raccomandata all'indirizzo Casella Postale 1000 - 85100 Potenza Pz per la fornitura di gas e Casella Postale 8080 - 85100 Potenza per la fornitura di elettricità.

15.4 Il Fornitore potrà comunicare in fattura e sul sito web eventuali ulteriori canali di contatto ai quali il Cliente potrà rivolgersi per richiedere informazioni.

15.5 Le comunicazioni relative alla fornitura e le variazioni contrattuali potranno essere inviate anche tramite messaggistica istantanea (ad es. SMS, WhatsApp, ecc), cui farà seguito ulteriore comunicazione e a mezzo email o, in mancanza, tramite nota in fattura.

A tal fine, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente, compresi l'indirizzo email ed il numero di cellulare. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.

15.6 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Roma.

ART. 17 - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 17 - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE
Il Cliente, in relazione al Contratto di fornitura, potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie:

- la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. La modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm

- la procedura di Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e presso le Camere

di Commercio che abbiano aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. L'elenco degli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e delle Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione, e presso cui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione, è consultabile anche sul sito www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm

Le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Convenzione.

Le Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fornitore, in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta.

Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale.

Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano convocare Enel al fine di esperire il tentativo di mediazione, potranno utilizzare i seguenti indirizzi:

Fornitura Elettrica - Casella Postale 8080 - 85100 Potenza PZ

Fornitura Gas - Casella Postale 1000 - 85100 Potenza Pz

Tutte le informazioni relative alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie sono disponibili anche sul sito www.enel.it